



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO”

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735
72021 Francavilla Fontana (Br)
Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T
E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 11

Francavilla Fontana 09 settembre 2025

AL PERSONALE TUTTO

Al Sito WEB

**Oggetto: Direttiva Dirigenziale recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni.
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza per l'a.s. 2025- 2026**

Si trasmette, in allegato, la Direttiva di cui all'oggetto. Il personale si atterrà scrupolosamente a quanto disposto nella citata Direttiva, che sarà pubblicata nella sezione “Circolari” e “Regolamenti” del sito.

Il Dirigente scolastico
Anna Maria NACCI
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO”

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735

72021 Francavilla Fontana (Br)

Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T

E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica al personale tutto del III Istituto Comprensivo “De Amicis – San Francesco” la Direttiva relativa alla vigilanza sugli alunni per l’anno scolastico 2025-2026 e comunque valida fino a nuove disposizioni dirigenziali

Premesso che:

La Vigilanza sui minori è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori scolastici e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

VISTO l’art.25 del DLG.165/2001

VISTO l’Art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;

VISTO il D. L.vo 297/94;

VISTO il D. L.vo 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente); individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

VISTO il Codice Civile;

dispone la seguente ***direttiva di vigilanza*** degli alunni:

1. Dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell’intervallo - Ricreazione
5. Durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e ai Laboratori
6. Durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni
7. Riguardo ai minori “bisognosi di soccorso”
8. Uscite anticipate
9. In caso di infortuni e malori degli alunni
10. In caso di sciopero
11. Ingresso di estranei nei Plessi dell’Istituto
12. Durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione
13. In ogni altra circostanza autorizzata dal Dirigente Scolastico

1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Art. 44 – Comma 7, CCNL Scuola vigente). All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni ne risponde il docente. È, comunque, compito del personale ausiliario sorvegliare in caso di breve ritardo del docente. Nelle situazioni di carenza di personale, il Collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Pertanto, i genitori che dovessero accedere prima dell'orario d'ingresso saranno responsabili dei propri figli (cfr. culpa in educando art. 2048 C.C.), in quanto la scuola non può garantire prima delle 08.00 idonea vigilanza. I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni. La vigilanza sui minori deve avvenire, infatti, senza soluzione di continuità dalla famiglia alla scuola e viceversa. La vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante della prima ora e dal personale ausiliario nei 5 minuti antecedenti il suono della campanella di inizio delle attività didattiche.

All'uscita gli studenti e le studentesse si allontanano da scuola autonomamente (con autorizzazione dei genitori se alunni della Secondaria di I grado) o prelevati dai genitori o loro delegati (per Infanzia e Primaria).

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, accompagnandoli nelle rispettive aule, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente il docente deve dimostrare di aver vigilato con l'idonea previsione di ogni situazione pericolosa.

Si rimanda all'attenzione dell'art. 2048 c.c. (culpa in vigilando). Le ultime sentenze in materia individuano una responsabilità dei docenti quando i fatti avvengono in loro assenza. **Per tale motivo la Scrivente raccomanda a tutto il personale docente di non lasciare mai la classe senza sorveglianza.** La Corte dei Conti, sez. III, 19-02- 94, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I Collaboratori Scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Se lo svolgimento delle attività curricolari, dalla lezione alle attività di esercitazione e di verifica degli apprendimenti, non sembrano suggerire la necessità di particolari disposizioni organizzative, è importante porre attenzione alle modalità di attuazione di didattiche innovative, che in genere comportano momenti di disaggregazione e ri-aggregazione di gruppi di lavoro o anche una diversa destinazione degli spazi adottando modelli di tipo anglo-sassone (aule disciplinari e non aule classe).

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata sempre 5 minuti prima. I Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora coincidente con la ricreazione. I Collaboratori Scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i bagni. È necessario che l'uso dei bagni sia disciplinato, altresì, da misure preventive e organizzative idonee a evitare sovraffollamenti, corse nei corridoi, spintoni e altre condotte che possano causare danni a sé e ad altri. I collaboratori dovranno consentire l'utilizzo del bagno fino alla fine della giornata scolastica, lasciando a disposizione almeno uno dei locali per la fruizione dei servizi igienici. Avranno, inoltre, cura di non lasciare incustoditi detersivi e altri prodotti e/o oggetti potenzialmente pericolosi. Si raccomanda di assumere atteggiamenti di autorevolezza e fermezza assoluta nei confronti degli alunni per quanto concerne il rispetto di sé, degli altri compagni, dei docenti, del personale ausiliario e di altro personale, infine dei locali e degli arredi, ricordando che sono previste sanzioni disciplinari per reiterate condotte di mancanza di rispetto o, peggio ancora, ingiuriose.

5. Vigilanza durante gli spostamenti dall'aula alla Palestra e Laboratori

Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva il docente deve adottare tutte le misure preventive per un'idonea e sicura attività; deve allontanare ogni fonte di pericolo; deve segnalare la presenza di oggetti fonti di pericolo; deve impartire indicazioni precise per l'uso degli spogliatoi; deve accertarsi, prima dell'uso, che gli attrezzi non rappresentino una fonte di pericolo; deve accertarsi che il pavimento non sia bagnato o reso scivoloso o pericoloso per la presenza di chiodi, sassi e altri oggetti pericolosi; deve accertarsi che gli attrezzi fissati alle pareti non presentino segni di cedimento. Deve, altresì, vigilare durante l'accesso nei locali sportivi e durante l'uscita dagli stessi non permettendo agli alunni di accedere e/o uscire senza la presenza del docente. La sorveglianza nella Palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione si porrà agli infortuni che si dovessero verificare durante l'attività sportiva, relazionando, al termine dell'attività didattica, per iscritto sull'accaduto, indipendentemente dalla presumibile gravità. Docenti e collaboratori avranno cura di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. L'attività motoria non è consentita in altri spazi se non in palestra. Quindi non si possono utilizzare spazi all'aperto se non autorizzati, né campi esterni. Ad ogni modo è necessario segnalare al Dirigente scolastico qualsiasi fonte di pericolo e non consentire l'attività in presenza di presumibili fonti di pericolo. Gli alunni (qualunque sia l'età) non devono mai percorrere in autonomia il percorso aula – palestra e non si devono utilizzare le scale di emergenza per raggiungere qualsiasi locale scolastico.

6. Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio a fine lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, gli alunni saranno accompagnati dal docente in servizio all'ultima ora. Gli insegnanti interromperanno le lezioni in tempo utile per consentire agli alunni di prepararsi all'uscita. Docenti ed

alunni usciranno dalle aule solo dopo l'orario prestabilito, mentre il personale ausiliario regolerà il deflusso esterno. In linea generale, anche durante le normali attività, per esigenze dello studente o della famiglia, gli alunni devono essere affidati solo al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale e solo in caso di delega scritta.

7. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazioni di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

8. Uscite anticipate:

Sarà possibile uscire anticipatamente solo in casi eccezionali, prelevati esclusivamente da un genitore o da un suo delegato.

Tali casi devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, da un suo collaboratore o, in loro assenza, dal docente di classe. In caso di uscita anticipata del singolo alunno, il collaboratore scolastico, si reca in classe, comunica al docente (che ne prende nota nel registro di classe) quanto autorizzato dal Dirigente, preleva l'alunno e lo accompagna verso l'uscita dove lo attende il genitore o chi ne fa le veci, dopo aver registrato l'uscita sull'apposito registro. Sia durante l'entrata che durante l'uscita da scuola, gli alunni devono osservare un comportamento corretto e disciplinato, all'interno dell'Istituto così come all'esterno, vale a dire in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto, evitando di incorrere in seri rischi per l'incolumità propria e altrui.

Per i minori di 14 anni (Legge n. 172/2017, articolo 19-bis): “1. I genitori [...] dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia o dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti [...] agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.

I coordinatori sono invitati a consegnare al Dirigente Scolastico apposita liberatoria che si allega alla presente direttiva, sottoscritta dai genitori ovvero da chi esercita la patria potestà.

9. In caso di infortunio o malore degli alunni

In caso di malore di un alunno, il docente presente deve immediatamente valutare la situazione, prestare le prime cure e, se necessario, contattare la famiglia o il Pronto Soccorso. L'obbligo di vigilanza, sia per il personale docente che per i collaboratori scolastici, è continuo e mira a prevenire danni agli alunni e ad assicurare il loro benessere e incolumità. Il docente presente, al termine delle attività didattiche, dovrà relazionare per iscritto su quanto avvenuto.

10. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01-82), i Docenti non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte.

11. Ingresso di estranei nei Plessi dell'Istituto

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. È vietato l'accesso assoluto ad estranei nei locali scolastici dopo l'ingresso degli alunni. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il Responsabile di plesso che, a sua volta, provvederà a richiedere l'autorizzazione all'ingresso al Dirigente scolastico, o, in sua assenza, ai collaboratori del D.S o alla DSGA. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei Plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale. I docenti collaboratori ed i responsabili di plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale di questa e delle altre disposizioni contenute nella presente Direttiva.

12. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

La vigilanza sui minori deve essere espletata in modo particolare durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione. Durante le stesse, gli alunni non devono essere lasciati soli per nessuna ragione, in quanto i docenti sono pienamente responsabili della loro incolumità. Nessuna uscita didattica sarà autorizzata se non rispetterà queste principali regole:

1. Il docente accompagnatore (e due docenti sostituti) per ogni uscita didattica dovrà inoltrare richiesta scritta con la dichiarazione di disponibilità al Dirigente Scolastico e chiederne l'autorizzazione;
2. deve essere previsto un accompagnatore ogni quindici studenti (salvo eccezioni autorizzate dal Dirigente scolastico per particolari situazioni) scelto esclusivamente tra i docenti della classe. È obbligatoria la presenza del docente di sostegno nel caso di partecipazione all'uscita da parte di alunni diversamente abili;
3. prima dell'uscita, i docenti consegneranno agli studenti e alle studentesse una dettagliata informativa sull'attività, con orari, percorsi, costi, ecc. a cui sarà allegata l'autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere firmata dai genitori, ritirata e conservata agli atti della scuola, insieme a tutta la documentazione dell'uscita.
4. Ai docenti accompagnatori verrà consegnata, prima dell'uscita, una lettera di affidamento degli alunni contenente tempi e informazioni sull'attività ed una dichiarazione che deve essere sottoscritta per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza. A tale lettera sarà allegato l'elenco degli alunni partecipanti.

13. Vigilanza in ogni altra circostanza autorizzata dal Dirigente Scolastico

Il personale docente è comunque sempre chiamato ad assolvere all'obbligo di vigilanza per tutta la permanenza in servizio e per gli studenti affidati. Per qualsiasi ragione, per motivazioni strettamente necessarie, dovesse allontanarsi dagli studenti affidati deve avvisare il personale ausiliario al fine di non interrompere il servizio di vigilanza.

Si confida nella puntuale osservazione di quanto disposto nella presente circolare e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria NACCI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)